



## Circolare n° 18/2020

### BONUS 100 EURO dal 1.07.2020 (ex Bonus Renzi 80 euro)

Questo Studio rende noto le seguenti novità:

1

L'operatività del "Bonus 80 euro" in busta paga si è conclusa dallo scorso 30/06/2020. Quest'ultimo, infatti, sarà sostituito da:

- un **Trattamento Integrativo della Retribuzione pari a 100 euro** per chi ha redditi **fino a 28.000 euro**;
- un'**ulteriore detrazione fiscale di importo variabile** per chi ha redditi **da 28.001 a 40.000 euro**.

A tal proposito, lo studio ha redatto i **due allegati che chiediamo di far compilare a tutti i vostri dipendenti entro e non oltre il 28/07/2020.**

Con tali allegati, infatti, i lavoratori **potranno comunicare eventuali casi di non spettanza del bonus o della detrazione, nonché dichiarare - più semplicemente - di non voler beneficiare dei suddetti benefici: nel caso di mancata compilazione, lo Studio procederà all'erogazione in base ai dati in possesso e ai redditi presunti restituiti dal programma paghe.**

Si noti che questi moduli sostituiscono integralmente quanto già compilato per la fruizione del "vecchio" Bonus degli 80 euro: tutti i lavoratori, dunque, devono sentirsi coinvolti dalla necessità di compilazione.

### **Il nuovo "BONUS 100 EURO" per redditi fino a 28.000 euro**

Per effetto dell'articolo 1 del D.L. 05/02/2020, n. 3 - convertito, con modificazioni, dalla legge 02/04/2020, n. 21 - è infatti previsto, a partire **dal 1° Luglio 2020**, il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di **trattamento integrativo della retribuzione (T.I.R.)**, che **non concorre alla formazione del reddito**, di importo pari a:

- **600 euro per l'anno 2020;**
- **1.200 euro a decorrere dall'anno 2021.**

Come desumibile, dunque, il nuovo "bonus" è pari a 100,00 euro mensili (600/6 nel 2020 e 1.200/12 per il 2021), ma dovrà, comunque, essere rapportato ai giorni di lavoro.

Condizioni necessarie per beneficiare di tale trattamento sono:

**1. L'imposta lorda** determinata sui redditi di cui all'art. 49 (redditi da lavoro dipendente, escluse pensioni e assegni a esse equiparati) e 50 c.1 (assimilati a lavoro dipendente) del TUIR deve essere di importo **superiore a quello della c.d. detrazione da lavoro dipendente** di cui all'art. 13, c.1. Tra i **redditi assimilati** figurano:

- Compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative;
- Indennità e compensi percepiti a carico di terzi da lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
- Redditi derivanti da rapporti di [co.co.co.](http://co.co.co);
- Remunerazione dei sacerdoti;
- Compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**

**@mail:** giulia.ulivi@studioulivi.it

**Tel:** 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**

**@mail:** camilla.ulivi@studioulivi.it

**Tel:** 333.3609839

**@mail:** info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



2. il **reddito complessivo non deve superare i 28.000 euro**. Rispetto a questo, si noti che rilevano anche la quota esente dei redditi agevolati dei docenti e ricercatori (art. 44, c.1, D.L. 78/2010) e quella dei redditi agevolati degli "impatriati" (art. 16, D.lgs. 147/2015); il reddito, inoltre, è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art.10, c.3, del TUIR. Rispetto a quanto sopra, il datore di lavoro:

- procederà all'**erogazione automatica** del trattamento - salva espressa dichiarazione del lavoratore di non voler fruire del trattamento stesso - a partire **dal 01/07/2020** ovvero dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
- **compenserà, tramite F24**, il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento;
- **verificherà in sede di conguaglio la spettanza** dello stesso, tenendo conto che - in applicazione dell'articolo n. 128 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) - è tenuto a riconoscere il trattamento anche se nel periodo di paga l'imposta lorda calcolata sugli emolumenti mensili sia inferiore alle detrazioni da lavoro dipendente, qualora il lavoratore sia destinatario di ammortizzatori sociali a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
- Nel caso in cui il **trattamento si riveli non spettante**, il sostituto d'imposta dovrà **recuperare l'importo che, se superiore a 60 euro**, dovrà essere **suddiviso in otto rate di pari ammontare** a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

## **La NUOVA DETRAZIONE PER REDDITI superiori a 28.000 euro**

L'articolo 2 del D.L. 3/2020 ha istituito, rispetto a quelle già esistenti nel TUIR, un'**ulteriore detrazione fiscale – attualmente valida soltanto fino al 31/12/2020** - pari a:

- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, **se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro**:  $480 + [120 * (35.000 - \text{Reddito Complessivo}) / 7.000]$
- 480 euro, **se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro**: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro:  $480 * (40.000 - \text{Reddito Complessivo}) / 5.000]$

Se a differenza del trattamento integrativo, la "nuova" detrazione è riconosciuta soltanto a coloro che hanno un **reddito superiore a 28.000 e fino a 40.000 euro**, è vero però che anche rispetto a essa il datore di lavoro:

- procederà al **riconoscimento automatico** della detrazione, salva espressa dichiarazione del lavoratore di non volerne fruire;
- ripartirà la detrazione tra le **retribuzioni erogate dal 01/07/2020**;
- **verificherà in sede di conguaglio la spettanza della stessa**.

Anche in questo caso, l'eventuale non spettanza della detrazione comporterà il **recupero dell'importo con le medesime modalità di cui sopra**.

Importante inoltre notare come, nel caso di non spettanza del trattamento integrativo di cui all'art.1 per superamento della soglia reddituale (28.000 euro), il sostituto dovrà dunque procedere al recupero dell'importo di T.I.R. non dovuto e, al contempo, riconoscere la detrazione dell'art. 2 prevista, appunto, per redditi superiori a 28.000 e fino a 40.000 euro.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore necessaria informazione,

Cordialmente

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**

**@mail:** giulia.ulivi@studioulivi.it

**Tel:** 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**

**@mail:** camilla.ulivi@studioulivi.it

**Tel:** 333.3609839

**@mail:** info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489